



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO



m_dg.GDAP.10/10/2018.0316870.U

Roma, 9 ottobre 2018

ALLE DIREZIONI GENERALI
LORO SEDI

AI SIGG. PROVVEDITORI REGIONALI
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI
LORO SEDI

E P.C.
AL CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO

OGGETTO : TRASFERIMENTI DEI DETENUTI PER MOTIVI DI
SICUREZZA

Sempre più frequentemente pervengono a questo Dipartimento numerose segnalazioni di eventi critici, relativi per la maggior parte – oltre che al danneggiamento delle camere di pernottamento e del loro arredo - ad episodi di violenza nei confronti del personale dell'Amministrazione penitenziaria, del personale medico ed infermieristico che presta assistenza sanitaria negli Istituti, del personale del volontariato o ancora nei confronti di altri detenuti.

In particolare, il report ed i dati statistici degli eventi aggressivi offrono elementi non sottovalutabili : secondo quanto indicato dalla Sala Situazioni, alla data del 25.9.2018, le sole aggressioni al personale di Polizia penitenziaria ammontano a circa 485 episodi, con una tendenziale proiezione che, ove si mantenesse costante il trend, potrebbe aggirarsi al 31.12.2018 intorno ai 640 episodi.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Trattasi di tendenza in apparente crescita, considerando che nell'arco del 2017 le aggressioni alla Polizia penitenziaria erano state in totale 587.

Uno studio accurato e mirato sulle cause e sull'origine di tali eventi non può essere effettuato in questa sede : tuttavia, non può sottacersi come buona parte delle condotte aggressive vengono consumate da detenuti con seri e gravi profili psicologici od addirittura psichiatrici, meritevoli di cure e trattamenti terapeutici che sovente gli ambienti penitenziari non riescono a garantire, anche per le condizioni logistiche degli immobili di custodia, in qualche caso sprovvisti delle necessarie sezioni di osservazione.

Un' attenta riflessione su tale ultima problematica suggerirebbe di coinvolgere, nell'analisi e nell'individuazione delle soluzioni, il partner pubblico regionale, deputato a garantire adeguati percorsi trattamentali e curativi a favore dei detenuti cc.dd. "psichiatrici".

Sul punto, occorrerà stabilire ed organizzare, a cura di tutta la rete dell'Amministrazione penitenziaria, specifici tavoli di lavoro e di concertazione con le autorità sanitarie locali.

In tanti altri casi, diversi da quelli afferenti alle patologie psichiatriche, le cause e le dinamiche delle aggressioni da parte di un detenuto trovano contenuti ed obiettivi del tutto differenti, spesso collegabili all'intento di porre in essere vere manifestazioni di forza prevaricatrice sugli altri detenuti ovvero sul personale operante.

In simili casi, la condotta aggressiva interviene a minare lo stato di sicurezza interno al carcere, producendo un'insidiosa alterazione degli equilibri che lo governano : a fronte di simili circostanze, la scrivente amministrazione deve farsi garante delle condizioni di legalità e di sicurezza, difendendo il suo ruolo di presidio



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

di tutela dell'incolumità personale di tutti coloro che, a vario titolo, prestano la propria attività lavorativa o professionale all'interno degli istituti di pena o che, come i detenuti, occupano gli spazi detentivi.

Non sono trascurabili in nessun caso e per nessuna ragione le esigenze di sicurezza che una struttura penitenziaria deve essere in grado di affermare e garantire : a tali esigenze occorre guardare come obiettivo condiviso tra tutti gli operatori e l'intera popolazione detentiva.

Appare opportuno, in tale ottica, intervenire nel valorizzare l'applicazione degli strumenti normativi, previsti dalla legge n° 354/1975 (nonché dal regolamento n° 230/2000), diretti proprio a tutelare la sicurezza degli istituti.

Il ricorso a tali strumenti, di cui deve essere evitata qualsiasi finalità disciplinare, rende perfettamente e reciprocamente complementari il rispetto della finalità rieducativa della pena con una civile e sicura convivenza all'interno delle strutture penitenziarie.

A tale scopo si ritiene utile richiamare il contenuto della circolare n. 3654/6104, prot. GDAP 0074437 del 26.02.2014, recante *"Disposizioni in materia di trasferimenti dei detenuti"*, apparendo necessaria una corretta e mirata applicazione della normativa stabilita dall' art. 42 della legge n° 354/75, nella parte relativa ai trasferimenti per gravi motivi di sicurezza : concetto questo che il legislatore ha provveduto a menzionare all'interno dell'art. 14 bis Ord. Pen., nella parte relativa ai detenuti che *"con i loro comportamenti compromettono la sicurezza...negli istituti"*.

Parimenti funzionale allo scopo appare il richiamo all'art. 32 del regolamento n° 230/2000, nella parte in cui è prevista l'assegnazione - in via cautelare a particolari istituti/sezioni - dei detenuti, che ancora non abbiano commesso alcun



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

episodio di violenza o di altro genere, ma che, per il loro comportamento, siano da considerarsi pericolosi per la sicurezza (art. 2 del citato regolamento).

Sulla base di quanto appena rappresentato e, ad integrazione della circolare citata (cfr. numero 4, punto 3), si prevede che agli istituti dovranno essere assegnati quei soggetti che si siano resi responsabili di:

- aggressioni consumate o tentate nei confronti del personale della Amministrazione penitenziaria, del personale medico o infermieristico od ancora di quello del volontariato;
- aggressioni consumate o tentate nei confronti di altri detenuti;
- danneggiamento dei beni dell'Amministrazione;
- qualsiasi altro evento di violenza.

Fermo in ogni caso l'inizio del procedimento disciplinare, i provvedimenti di trasferimento ad altri istituti, diversi da quello originario, dovranno essere immediati e, trattandosi di trasferimenti per gravi motivi di sicurezza, adottati indipendentemente dalle richieste espresse dai detenuti, alla stregua come previsto dall'art. 83 del Regolamento.

Il provvedimento dovrà essere adottato dai Provveditori Regionali, che provvederanno a disporre il trasferimento del detenuto presso altro istituto sito all'interno del territorio distrettuale.

Nei casi da considerarsi più gravi, la Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, acquisiti tutti gli elementi informativi utili, potrà provvedere, anche su richiesta del Capo del Dipartimento, al trasferimento del detenuto o dei detenuti, interessati dall'evento critico, disponendone l'assegnazione presso altro istituto situato in territorio di altro distretto.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Si raccomanda la puntuale esecuzione di quanto stabilito nel presente provvedimento.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Francesco Basentini

